

N. 56203/2019 R.G.



N. 56203/2019 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA "B"

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.	Elena Maria Riva Crugnola	Presidente
dott.	Guido Vannicelli	Giudice
dott.	Maria Antonietta Ricci	Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **56203/2019 R.G.** promossa da:

GIUSEPPE IMBRIACO (C.F. MBRGPP74H23F839Q), con il patrocinio dell'avv. FILIPPO TALLIA (C.F. TLLFPP74L30A859W) e dell'avv. VALERIO VEZZONI (VZZVLR72S12F205E) VIA SAVONA 19/A 20149 MILANO; elettivamente domiciliato in VIA M.A. BRAGADINO, 3 20144 MILANO presso il difensore avv. TALLIA

PARTE ATTRICE

contro

NEVIS - S.R.L. (P.IVA 03649190281) e **PENTALAB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (P.IVA. 03833780962), entrambe con il patrocinio dell'avv. ENRICO SISTI (C.F. SSTNRC66L05G337I), elettivamente domiciliato in VIA MONTE NAPOLEONE, 18 20121 MILANO presso il difensore avv. SISTI

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per l'attore GIUSEPPE IMBRIACO

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni diversa contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così giudicare:

In via preliminare/pregiudiziale

In adesione all'eccezione di incompetenza sollevata da Pentalab s.r.l. in liquidazione e Nevis s.r.l., declinare la competenza del Tribunale di Milano in favore di quella di un arbitro nominato dal Tribunale del luogo in cui ha sede la società (Milano) con riguardo a tutte le domande svolte dall'attore.



Con integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

In ogni *caso, nel merito*

Per tutte le ragioni esposte in atti, **accertare e dichiarare** il diritto del sig. Giuseppe Imbriaco a percepire

A) l'importo di euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00) – pari al costo azienda – quale indennizzo/corrispettivo per il recesso unilaterale da parte di Nevis s.r.l.;

B) l'importo di euro 9.706,46 (novemilasettecentosei/46) per utili non corrisposti;

C) euro 10.483,00 (diecimilaquattrocentottantatre/00) per gli emolumenti relativi ai mesi di dicembre 2016 e dicembre 2017 non corrisposti;

D) euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) con riguardo agli emolumenti variabili per il periodo 2016-2019 non corrisposti;

Per l'effetto,

- **condannare** Nevis s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attore di tutti gli importi richiesti, in ragione delle titolazioni evidenziate in atti ed in conclusioni, per una somma complessiva di euro 180.189,46 o nella misura diversa, maggiore o minore, comunque ritenuta di giustizia;

- **condannare** Pentalab s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale con Nevis s.r.l., al pagamento in favore dell'attore degli importi di cui ai punti B), C) e D) delle conclusioni o, comunque, delle diversi somme ritenute di giustizia.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite oltre spese generali forfetarie, Iva e CPA come per legge;

Per le convenute NEVIS - S.R.L. e PENTALAB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione o eccezione

1) in via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità della pretesa de quo da parte del sig. Imbriaco in via giudiziaria per violazione della clausola arbitrale contenuta all'art. 37 dello Statuto di Pentalab e per gli effetti dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano adito in favore dell'arbitro unico che sarà eventualmente nominato dal Tribunale del luogo in cui ha sede la società per la decisione della controversia, come previsto nella predetta clausola statutaria;

2) accertare e dichiarare l'improcedibilità anche della pretesa avanzata dal sig. Imbriaco sub lett. A) delle conclusioni e per l'effetto dichiarare l'incompetenza delle specializzate del Tribunale di Milano a decidere in quanto domanda di competenza arbitrale (per applicazione della clausola di cui all'art. 37 dello Statuto) ovvero, alternativamente, di competenza delle sezioni ordinarie civili del Tribunale di Milano per le ragioni esposte in comparsa di risposta e nelle note di trattazione scritta;

3) sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Nevis rispetto alle domande di pagamento degli utili e degli emolumenti fissi richiesti dall'attore ai punti B), C) e D) delle proprie conclusioni, per le ragioni indicate in comparsa di risposta e nelle note di trattazione scritta;

4) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non venisse accolta l'eccezione di incompetenza, concedere i termini di legge per il deposito delle memorie autorizzate ex art. 183, VI co. c.p.c.;

5) in via subordinata nel merito: respingere e rigettare tutte le domande e pretese avanzate dal sig. Imbriaco in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in comparsa di risposta;

6) in via ulteriormente subordinata nel merito: nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta la fondatezza delle pretese del sig. Imbriaco in relazione all'indennizzo per il recesso (lett. A delle conclusioni avv.) e al premio (lett. C delle conclusioni avv.) si chiede in ogni caso che gli importi richiesti a tale titolo vengano ricalcolati e ridotti tenendo conto del "costo azienda" per le ragioni esposte in comparsa di risposta;

7) accertare e dichiarare la responsabilità aggravata del sig. Imbriaco ex art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannare lo stesso, a risarcire alle Società convenute i danni nella misura che verrà ritenuta di



giustizia anche ai sensi dell'art. 1226 c.c..

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA e CPA.

Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e o produrre nei termini di legge.

In via istruttoria istruttoria:

Si chiede di ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle convenute su tutti i fatti per cui è causa, con riserva di ulteriore capitolazione nei termini e nelle memorie di cui all'art. 183 c.p.c., che si richiedono sin da ora.

Con ogni più ampia riserva di indicare testi, dedurre, produrre ed articolare nei suddetti termini ed in tutte le sedi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Giuseppe Imbriaco, quale *ex* socio fondatore e *ex* amministratore di PENTALAB s.r.l. ha citato in giudizio

- NEVIS s.r.l., quale cessionaria del 100% del capitale sociale di PENTALB s.r.l. in forza di atto cessione di quote del 20 aprile 2016 e
- la stessa PENTALAB

al fine di ottenere la condanna

- di NEVIS al pagamento dell'importo di euro 85.000,00 a titolo di...
- di entrambe le convenute in via solidale al pagamento:
 - o di euro 9.706,46 per utili non corrisposti;
 - o di euro 10.483,00 per emolumenti relativi ai mesi di dicembre 2016 e dicembre 2017 non corrisposti;
 - o di euro 75.000,00 per emolumenti variabili per il periodo 2016-2019 non corrisposti;

invocando gli accordi intercorsi con scrittura privata sottoscritta fra le parti in data 10 febbraio 2016 (doc.2), che prevedevano:

“l’assegnazione a Giuseppe Imbriaco del ruolo di “membro del CDA con un emolumento pari ad un costo azienda di 85.000,00 euro ed un ruolo di Delivery Manager della Pentalab. Oltre a ciò, verrà corrisposto un premio annuale pari a 25.000 euro (costo azienda) sulla base dei risultati secondo una formula da definire. Verranno inoltre riconosciute le diarie come attualmente in essere”.

- “Per Imbriaco (...) verrà previsto un incarico di durata triennale con obbligo da parte di Nevis, in caso di recesso da parte di Nevis (fatto salvo per motivi di giusta causa), del pagamento di tutte le mensilità non pagate fino alla data della scadenza. Al termine di tale incarico, verrà previsto un incarico annuale con possibilità di recesso unilaterale da parte di Nevis tramite il pagamento di un indennizzo pari a 12 mensilità”.

PENTALAB s.r.l. in liquidazione e NEVIS s.r.l. costituitesi con separati atti, seppur colla stessa difesa, hanno eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza del Tribunale di Milano, in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 37 dello statuto sociale di PENTALAB, che devolve alla cognizione degli arbitri tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Nel merito hanno contrastato le avverse pretese ritenendole infondate (pag. 7-14 comparsa di costituzione).



In occasione della prima udienza, sostituita da trattazione scritta, l'attore ha contrastato tutte le difese svolte dalle controparte, ed in particolare l'efficacia della clausola compromissoria contenuta nello statuto di PENTALAB, in quanto non applicabile a NEVIS s.r.l., non avendo quest'ultima nulla a che vedere con l'atto costitutivo della prima.

All'esito della prima udienza il Giudice istruttore ha ritenuto di rimettere al Collegio la decisione sull'eccezione pregiudiziale.

In sede di precisazione delle conclusioni l'attore ha dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza sollevata dalle controparti, chiedendo al Tribunale di **declinare** la competenza in favore di quella di un arbitro con riguardo a tutte le domande svolte.

All'udienza di precisazione delle conclusioni entrambe le parti hanno rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c. chiedendo al Tribunale di decidere sulle spese del giudizio.

All'esito di tale contraddittorio reputa il Tribunale che l'**eccezione di incompetenza** svolta da entrambe le convenute sia **fondata**.

La **clausola compromissoria** invocata e contenuta nell'**art. 37** dello statuto sociale di PENTALAB (cfr. doc. 5 convenute) recita infatti:

"37.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbia a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, a eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

37.2 L'arbitro dovrà decidere in via rituale secondo diritto, entro trenta giorni dalla nomina.

37.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

37.4 Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

37.5 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

37.6 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. [...]"

Il tenore della clausola depone dunque palesemente per l'operatività della stessa rispetto all'oggetto della presente lite, rappresentato dalla pretese dell'ex amministratore nei confronti della società e del nuovo socio unico, dovendosi ritenere la scrittura privata sottoscritta in data 10 febbraio 2016 "*inerente ai rapporti sociali*" sicché anche la domanda sub A) delle conclusioni di parte attrice -svolta nei confronti della sola NEVIS s.r.l. - viene attratta nella competenza arbitrale atteso l'oggettivo collegamento funzionale con il contratto sociale.

Lo stesso attore del resto aveva sottolineato questa stretta connessione, laddove ha affermato nelle note d'udienza:

" ricordiamo che Nevis detiene il 100% delle quote di Pentalab e che la direzione e la gestione di tutte le vicende che hanno portato alla presente iniziativa giudiziaria ha sempre visto un unico centro di imputazione nella stessa Nevis (anche con riguardo alla decisione di pagamento o meno delle spettanze in favore del sig. Imbriaco) – rende oggettivamente inscindibili le posizioni delle



due convenute e le domande svolte in questa sede, rispetto alle quali Nevis non può certo essere considerata soggetto terzo”.

L'eccezione di improponibilità delle domande in forza della clausola compromissoria statutaria per arbitrato irrituale è fondata e va dunque accolta.

Viene in tal modo definito il rapporto giuridico processuale instauratosi avanti a questo Tribunale tra attore e convenute.

Quanto alle regolazione delle spese della presente fase, reputa il Tribunale di dover valorizzare non solo la condotta processuale dell'attore, che ha aderito all'eccezione pregiudiziale dopo lo svolgimento della prima (e unica udienza), ma anche la particolare posizione in cui si son venute a trovare le società in seguito alla facoltà che il nostro ordinamento rimette alla parte convenuta di invocare l'efficacia della clausola e di abbandonare la meno onerosa sede giurisdizionale per la più rapida sede arbitrale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 56203/2019 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- in accoglimento della eccezione dei convenuti, dichiara la propria incompetenza essendo la controversia devoluta alla cognizione arbitrale;
- spese integralmente compensate fra le parti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 marzo 2021

L'Estensore
Maria Antonietta Ricci

Il Presidente
Elena Riva Crugnola

